

COMUNICATI

Comunicato dell'Assessore Regionale all'Urbanistica, Pianificazione Territoriale dell'Area Montana, Edilizia Residenziale

*Ai Sindaci dei Comuni
della Regione Piemonte*

*Ai Presidenti delle
Comunità Montane
della Regione Piemonte*

Legge regionale 30 aprile 1996, n. 24 "Sostegno finanziario ai Comuni per l'adeguamento obbligatorio della strumentazione urbanistica". Applicazione dell'articolo 1, comma 2, lettera a) della L.R. 24/96

A seguito delle richieste di chiarimenti sull'applicazione dell'articolo 1, comma 2, lettera a) della L.R. 24/96, pervenute da numerose Amministrazioni interessate, si ritiene opportuno fornire le seguenti indicazioni in merito:

L'articolo 1, comma 2, lettera a) della L.R. 24/96 prevede il finanziamento "delle varianti generali o specifiche al Piano Regolatore Generale rese obbligatorie da specifiche previsioni di piani, progetti e provvedimenti approvati dalla Giunta o dal Consiglio regionale";

l'art. 5, lettera b), della L.R. 24/96 recita testualmente che l'erogazione del saldo del contributo avverrà "dopo l'approvazione della variante da parte del competente organo".

L'interpretazione e applicazione corretta dei commi richiamati, dopo la modifica dell'art. 17 della L.R. 56/77 attuata con la Legge regionale 29 luglio 1997, n. 41, riguarda tutte le varianti disciplinate dal citato art. 17.

Si precisa, pertanto, che l'organo competente ad approvare la variante, in applicazione dell'art. 17 della L.R. 56/77, modificato dalla Legge regionale 29 luglio 1997, n. 41, è la Regione o la Conferenza dei Servizi nei casi previsti dai commi 3 e 6 dell'art. 17 oppure il Comune nell'ipotesi del comma 7 dell'art. 17. La definizione dell'organo competente dovrà, inoltre, rigorosamente tener conto degli indirizzi dettati in sede regionale con l'emanazione di Circolari (Circolare del Presidente della Giunta Regionale 8 luglio 1999, n. 3/PET).

L'Assessore all'Urbanistica, Pianificazione Territoriale
e dell'Area Metropolitana, Edilizia Residenziale
Franco Maria Botta